REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/71 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1971

relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1425/71 (2), in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, è opportuno prendere quanto prima le misure necessarie affinché la Comunità possa far fronte alle situazioni di grave perturbazione alle quali il mercato dei prodotti in causa potrebbe essere esposto a causa d'importazioni effettuate in condizioni tali, in special modo in materia di prezzi, da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39 del trattato ;

considerando che la possibilità di cui godono i singoli Stati membri di adottare misure nazionali di salvaguardia non è sufficiente a permettere di far fronte a tali situazioni, data in particolare la facilità d'immagazzinamento dei prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Se, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 865/68 subisce o rischia di subire, in conseguenza delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni capaci di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere applicate negli scambi con i paesi terzi appropriate misure, finché la perturbazione o il rischio di perturbazione non siano scomparsi.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari e i limiti delle stesse.

2. Quando si verifichi la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione è investita d'una richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.

3. Nel termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e può modificare o annullare la misura di cui trattasi, deliberando secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FERRARI-AGGRADI

(1) GU n. L 153 del 1o. 7. 1968, pag. 8.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.